REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

FERROVIENORD

P.LE CADORNA, 14
20123 MILANO
C.F. E P.I.: 00776140154

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Responsabile	Approvazione
00	30.04.2014	Prima emissione	Direzione Acquisti Direzione Sviluppo Infrastruttura	Presidente
01	02.05.2017	Rinnovo durata e adeguamento D.lgs.50/16	Direzione Acquisti Direzione Sviluppo Infrastruttura	Presidente

Documento di proprietà di Ferrovienord S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

INDICE

1. ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
2. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
3. SOGGETTI
4. DOMANDA DI QUALIFICAZIONE
5. RIMBORSO SPESE
6. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE
7. DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI
8. PRESTAZIONI
9. CLASSI DI IMPORTO
10. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI
11. ESAME ED ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE
12. VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE
13. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARA
14. PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E DI ANNULLAMENTO
15. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI
16. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE E RINNOVO
17. ESTENSIONE
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003

Documento di proprietà di Ferrovienord S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

ARTICOLO 1
ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1.1. Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "Codice degli Appalti"), è istituito presso Ferrovienord S.p.A (di seguito, "Ferrovienord") il Sistema di Qualificazione delle imprese per l'esecuzione di lavori di opere civili in presenza di esercizio ferroviario (di seguito, il "Sistema").

1.2. Il Sistema ha lo scopo di gestire elenchi di imprese dotate di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari nell'ambito dei quali Ferrovienord individua i soggetti da invitare alle gare per l'esecuzione di lavori di opere civili in presenza di esercizio ferroviario.

1.3. I soggetti sono qualificati secondo le classi di importo di cui al successivo art. 9.

ARTICOLO 2
DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

2.1. Il Sistema ha durata sino al 31.12.2022.

2.2. Ferrovienord potrà aggiornare, modificare o revocare, in tutto o in parte, il presente Sistema con apposito avviso pubblicato nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.

2.3. Il Sistema è aperto: potrà pertanto, in qualsiasi momento, essere presentata domanda di ammissione.

ARTICOLO 3
SOGGETTI

3.1. I soggetti ammessi a richiedere la qualificazione sono quelli indicati all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno

Documento di proprietà di Ferrovienord S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

3.2. Nel caso di imprese consorziate si fa rinvio all'art. 47 del Codice dei contratti pubblici. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e del consorzio fra imprese artigiane non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, restando in ogni caso fermi i divieti di contemporanea partecipazione alle gare secondo le disposizioni vigenti.

ARTICOLO 4
DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

4.1. I soggetti richiedenti la qualificazione devono presentare a Ferrovienord apposita domanda redatta secondo l'allegato modello A, contenente precisazione della classe di importo alla quale chiedono di essere qualificati e indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative alla procedura di iscrizione al Sistema e gli atti di indizione delle procedure che FERROVIENORD esperirà avvalendosi dello stesso.

4.2. La domanda di qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore del soggetto richiedente la qualificazione; in caso di procuratore dovrà essere trasmessa copia conforme all'originale della relativa procura.

4.3. La domanda deve essere corredata da quanto segue:

- attestazione di avvenuto pagamento di cui al successivo art. 5;

Documento di proprietà di Ferrovienord S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

- documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6, sottoscritti dal legale rappresentante o da procuratore del soggetto richiedente la qualificazione;

4.4. Il plico contenente la domanda di qualificazione e la documentazione allegata dovrà pervenire in busta chiusa al seguente recapito:

Ferrovienord S.p.A.

Direzione Acquisti

Piazzale Cadorna n. 14

20123 Milano

Il plico deve recare all'esterno gli estremi del soggetto candidato (denominazione, sede legale, P. Iva, Tel., Fax, indirizzo di posta elettronica certificata), l'indicazione "SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE CIVILI IN PRESENZA DI ESERCIZIO FERROVIARIO".

E' facoltà dei candidati la consegna a mano del plico allo stesso indirizzo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Il recapito del plico è di esclusiva responsabilità del mittente.

ARTICOLO 5

RIMBORSO SPESE

5.1. Il procedimento di qualificazione o rinnovo è attivato dopo il versamento a Ferrovienord da parte del soggetto, che presenta domanda, di un importo forfetario a titolo di rimborso delle spese tecnico-amministrative, fissato nell'ammontare di Euro 500,00 (eurocinquecento/00), oltre IVA, per ciascuna domanda.

Il pagamento del predetto importo dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a FERROVIENORD S.p.A. ed acceso presso la Banca Popolare di Milano –

Documento di proprietà di Ferrovienord S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

Agenzia 3 – Piazzale Cadorna 14 - alle seguente coordinate bancarie: IT94Q0558401603000000012319 – BIC: BPMIITM1003.

Nella causale di pagamento dovrà essere indicato: " SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE CIVILI IN PRESENZA DI ESERCIZIO FERROVIARIO – RIMBORSO SPESE".

5.2. La domanda di qualificazione e/o di rinnovo della stessa, dovrà essere corredata della copia del bonifico che attesti l'avvenuto versamento del citato importo.

5.3. Il versamento dovrà essere ripetuto da quei candidati che, a seguito di cancellazione dal Sistema, ne chiedessero la riammissione.

5.4. Il procedimento di estensione per altra classe di importo è attivato dopo il versamento di un importo forfettario, a titolo di rimborso delle spese tecnico-amministrative stabilito in Euro 100,00 (eurocento/00)

ARTICOLO 6
REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

6.1. Ai fini della qualificazione, i soggetti indicati al precedente art. 3 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

6.2. Requisiti di ordine generale

6.2.1. I requisiti di ordine generale sono quelli previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici; pertanto non possono presentare domanda di qualificazione al Sistema, ovvero saranno esclusi se già iscritti, i soggetti in capo ai quali sussistano le cause di esclusione ivi previste.

6.2.2. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione al Sistema, FERROVIENORD ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di

Documento di proprietà di Ferrovienord S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

falsa documentazione, disporrà ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera g), del Codice dei contratti pubblici.

6.2.3. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale anche in capo a ciascun singolo consorziato.

6.3. Requisiti tecnici e normativi

6.3.1. Requisiti tecnici

I requisiti relativi alla capacità tecnica da documentare con la produzione dei documenti di cui al successivo art. 7.6 sono i seguenti:

1) Disponibilità in organico di Capi cantiere con un'esperienza di almeno 5 anni nell'espletamento di lavori rientranti nel presente sistema e in possesso dell'abilitazione alle "mansioni esecutive della protezione dei cantieri" (rilasciata da RFI), da integrare da parte di FERROVIENORD in relazione alle specificità della propria rete ed alla disalimentazione di linee di trazione elettrica (posa asta di messa a terra e scambio modulistica con addetti FERROVIENORD);
2) Disponibilità in organico di ulteriori addetti in possesso dell'abilitazione "mansioni esecutive della protezione dei cantieri" (rilasciata da RFI), da integrare da parte di FERROVIENORD in relazione alle specificità della propria rete ed alla disalimentazione di linee di trazione elettrica (posa asta di messa a terra e scambio modulistica con addetti FERROVIENORD).

Il numero dei Capi cantiere, del personale abilitato e delle attrezzature in funzione delle Classi di importo è riportato nella tabella sotto riportata:

	A	B	C	D
capi cantiere (5 anni abilitati)	1	1	2	2
personale abilitato	2	2	3	4

Documento di proprietà di Ferrovienord S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

3) Possesso/disponibilità delle seguenti attrezzature (ad esclusione della Classe di importo A) :

- Caricatore strada-rotaia;
- Locomotore o autocarrello pesante;
- Carri pianale;
- Barriere mobili di sicurezza.

Il numero delle attrezzature per ciascuna tipologia e classe di importo è riportato nella tabella sotto riportata:

	A	B	C	D
caricatori strada rotaia		1	2	2
locomotore o autocarrello pesante			1	1
carri pianali			2	3
barriere mobili (ml)		500	500	1000

4) Di aver realizzato nei 60 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda :

- contratti di interventi rientranti nel presente sistema per un importo complessivo non inferiore al 100% del valore della classe richiesta

e almeno:

- un contratto di prestazioni rientranti nel presente sistema di importo non inferiore al 40% del valore della classe richiesta;

ovvero:

- due contratti di prestazioni entrambi rientranti nel presente sistema di importo complessivo pari almeno al 55% del valore della classe richiesta.

6.3.2. Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità

I requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la Qualità da comprovare con la produzione dei documenti di cui al successivo art. 7.7. sono quelli attestanti un'idonea organizzazione aziendale per

Documento di proprietà di Ferrovienord S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

la qualità regolata da un Sistema di Gestione per la Qualità, certificato da ente accreditato conforme alle norme UNI EN ISO 9001 vigenti.

6.3.3. Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la sicurezza sul lavoro

I requisiti relativi all'organizzazione aziendale e alla conformità legislativa di sicurezza sul lavoro, da documentare con la produzione dei documenti di cui al successivo art. 7.8., sono quelli comprovanti l'adozione di procedure finalizzate alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro per quanto applicabile al soggetto interessato.

6.3.4. Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente

I requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente, da comprovare con la produzione dei documenti di cui al successivo art. 7.9., sono quelli attestanti un'idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001, certificato da ente accreditato ovvero dalla registrazione ambientale EMAS.

6.5. Requisiti economico-finanziari

I requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria da comprovare con la produzione dei documenti di cui al successivo art. 7.10 sono i seguenti:

1) solidità economica finanziaria e patrimoniale;

2) adeguata capacità finanziaria;

3) fiducia da parte degli operatori dei sistemi creditizio e commerciale.

Periodicamente verranno effettuate delle verifiche sullo stato di salute economico finanziario delle imprese qualificate.

Documento di proprietà di Ferrovienord S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

ARTICOLO 7
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

7.1. I soggetti richiedenti la qualificazione devono produrre la domanda di cui al precedente art. 4 con la documentazione di seguito descritta.

7.2. La documentazione richiesta e gli eventuali allegati devono essere redatti in lingua italiana.

7.3. La documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano deve essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui è stata redatta o di quello nel quale ha sede il soggetto richiedente la qualificazione, oppure da un traduttore ufficiale.

7.4. Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elenchi richiesti devono essere resi e sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione.

7.5. La documentazione comprovante il possesso **dei requisiti di ordine generale** di cui all'art. 6.2. si compone di:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/00, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici da rendere mediante il modello B (Dichiarazione sostitutiva di certificazione) allegato al presente Regolamento;

b) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, da rendere mediante la compilazione del modello C allegato al presente Regolamento.

7.5.1. Le imprese estere dovranno presentare il certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, attestante la denominazione, la sede, il codice fiscale, il capitale sociale, gli estremi dell'atto costitutivo, il pieno e libero possesso dei propri diritti, l'oggetto sociale, l'attività, le generalità, data e luogo di nascita compresi, dei soci e amministratori e poteri loro conferiti. In mancanza di detto certificato, dovranno presentare una dichiarazione giurata contenente i dati di cui sopra, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione, con il medesimo contenuto, resa dall'interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa

Documento di proprietà di Ferrovienord S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

7.5.2. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause ostative all'accettazione della domanda di qualificazione di cui al precedente art. 6.2, si applica l'articolo 43 del DPR 445/00; nei confronti dei fornitori non stabiliti in Italia, FERROVIENORD potrà chiedere agli stessi la produzione dei necessari documenti probatori, e, se del caso, la cooperazione delle autorità competenti.

7.5.3. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

7.6. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla **capacità tecnica** si compone di:

1. copia conforme dei certificati, rilasciati secondo le disposizioni vigenti dall'autorità competente (nel caso di interventi eseguiti nell'ambito di appalti pubblici), attestanti la regolare esecuzione di lavori rientranti nel Sistema ed eseguiti nei 60 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda computati a decorrere da questa stessa data.

   Nel caso di lavori eseguiti per privati (non nell'ambito di appalti pubblici) la documentazione dovrà essere rilasciata nella forma di attestazione a cura del committente.

   Ai fini della qualificazione i certificati devono essere prodotti nel numero dei lavori dichiarati .

2. relazione descrittiva in merito alla struttura organizzativa dell'impresa con l'indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali presenti in organico.
3. documentazione riferita alle figure professionali previste:
   - Curricula del/i Capo Cantiere (sottoscritti dagli interessati) con l'indicazione delle esperienze acquisite e copia conforme delle abilitazioni conseguite.
   - Copia conforme dell'abilitazione degli operatori per la protezione cantiere.

Documento di proprietà di Ferrovienord S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

4. Elenco delle principali attrezzature, strumenti, impianti, mezzi tecnici di cui il soggetto dispone.
5. Elenco dei mezzi d'opera circolanti su rotaia, riportante l'anno di costruzione, completo della documentazione da cui risulta la proprietà degli stessi da parte del soggetto richiedente la qualificazione, ovvero copia dei contratti di locazione finanziaria o di noleggio, già stipulati alla data della domanda di qualificazione e di durata superiore a quella della qualificazione, da cui risulta la disponibilità esclusiva dei medesimi mezzi. Tale elenco deve, inoltre, essere corredato di libretti di circolazione riportanti lo stato di visite e revisioni eseguite, della documentazione fotografica di tutti i mezzi disponibili e da una sintetica descrizione delle caratteristiche operative di ciascun mezzo.
6. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m., attestante la piena efficienza operativa delle attrezzature dei mezzi d'opera presentati per la qualificazione.

7.7. La documentazione comprovante il possesso dei **requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità** si compone di:

1. copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità Aziendale alla norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato;

2. descrizione dell'Organizzazione Aziendale con le varie strutture; per le strutture tecniche di progettazione, produzione e controllo è necessario fornire il numero di addetti ed il relativo livello di istruzione;

3. descrizione della gestione della formazione del personale operativo e mantenimento delle competenze.

7.8. La documentazione comprovante il possesso dei **requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la sicurezza sul lavoro** si compone di:

7.8.1. Nel caso di soggetti organizzati con un Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro:

Documento di proprietà di Ferrovienord S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

1. certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro alla norma OHSAS 18001 nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati;
2. indici di infortunio (indice di frequenza e indice di gravità) degli ultimi 3 anni.

7.8.2. Negli altri casi:

1. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante i provvedimenti di nomina del personale che svolge mansioni connesse alla organizzazione della sicurezza (RSPP, ASPP, addetti all'emergenza incendio e primo soccorso);
2. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante la redazione del documento di valutazione dei rischi in conformità alle disposizioni vigenti;
3. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche ed integrazione, attestante il piano di formazione ed addestramento in riferimento alle attività effettuate per la sicurezza e salute sul lavoro, gestione emergenze e primo soccorso;
4. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni, che attesta la nomina del medico competente e l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
5. indici di infortunio (indice di frequenza e indice di gravità) riferiti agli ultimi 3 anni.

7.8.3. I soggetti richiedenti la qualificazione devono inoltre produrre le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestanti:

1. la conformità alle leggi vigenti, in materia di sicurezza sul lavoro, delle attrezzature e dei mezzi d'opera presentati per la qualificazione;
2. l'impegno a fornire a Ferrovienord la documentazione relativa all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale di tutti lavoratori impiegati, compresi quelli autonomi ed interinali che evidenzi l'informazione relativa ai rischi specifici connessi all'ambiente dove essi sono destinati ad operare, e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Documento di proprietà di Ferrovienord S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

7.9. La documentazione comprovante il possesso dei **requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela ambientale** si compone di:

1. certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione Ambientale alla norma UNI EN ISO 14001 nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati, ovvero certificato di Registrazione EMAS rilasciato ai sensi del Regolamento CE n.1221/2009.

7.10. La documentazione comprovante il possesso dei **requisiti di condizione economico-finanziaria** si compone di:

1. in caso di società di capitali o di consorzi copia dei seguenti atti:

a) bilancio (stato patrimoniale e conto economico) depositato per l'ultimo esercizio, redatto ai sensi degli artt. 2423 ss. c.c., comprensivi della nota integrativa, della relazione degli amministratori, di quella dei sindaci ove previsti, del verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio, ove applicabile, nonché della relazione della società di revisione. Il bilancio deve essere presentato in copia accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale;

b) nel caso di perdite di esercizio superiori ad un terzo del capitale sociale, deve essere prodotto il verbale dell'assemblea straordinaria, ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. (se società per azioni o in accomandita per azioni) ovvero ai sensi degli artt. 2482 bis e ter c.c. (se società a responsabilità limitata);

c) referenze bancarie.

2. In caso di società di persone o di impresa individuale, copia dei seguenti atti:

a) situazione contabile completa per l'ultimo esercizio (stato patrimoniale, attivo e passivo e conto economico);

b) referenze bancarie;

Le situazioni contabili devono essere presentate in copia accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale.

3. Per tutte le società di capitali, società di persone o imprese individuali:

a) DURC (documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva dell'impresa richiedente la qualificazione.

Documento di proprietà di Ferrovienord S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

I soggetti di recente costituzione, intendendosi come tali quelli che, in ragione della data di costituzione, siano impossibilitati a presentare l'ultimo bilancio/situazione contabile, dovranno inviare lo stato patrimoniale e il conto economico relativo all'esercizio concluso e/o in corso.

Ferrovienord si riserva la facoltà di richiedere una documentazione integrativa nel caso in cui quanto prodotto non consenta una corretta valutazione economico-finanziaria.

7.11. Ferrovienord può disporre l'esecuzione di visite ispettive per la qualità e/o verifiche tecniche per accertare il reale possesso dei requisiti previsti.

ARTICOLO 8
PRESTAZIONI

8.1. I lavori di cui al presente Sistema riguardano le attività sotto riportate interessanti linee ferroviarie in esercizio.

Essi consistono nell'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (riparazione, ripristino, ricostruzione, pulizia, spurgo, consolidamento ecc..) e di miglioramento delle prestazioni e della sicurezza della sede, costruzione di nuovi manufatti o ampliamento di quelli esistenti, di, in via esemplificativa e non esaustiva:

piazzali e marciapiedi delle stazioni, sottopassaggi, pensiline, ponti, ponticelli, tombini, viadotti, cavalcaferrovia, sottovia, barriere, sentieri pedonali, cunette, fossi di guardia, trincee e rilevati ferroviari, scarpate, pareti rocciose, gabbionate, muri di sostegno, muri di rivestimento, muri di controripa, muri di sottoscarpa, muretti di recinzione, recinzioni, drenaggi, ed in generale opere facenti parte del corpo stradale o di protezione dello stesso.

ARTICOLO 9
CLASSI DI IMPORTO

9.1. Le classi di importo per l'esecuzione delle opere e dei lavori propri in presenza di esercizio ferroviario di cui al presente Sistema sono le seguenti:

Documento di proprietà di Ferrovienord S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

Classe A	Compresa tra 500 e 1200 k€
Classe B	Compresa tra 1200 e 2500 k€
Classe C	Compresa tra 2500 e 5000 k€
Classe D	Compresa tra 5000 e 8000 k€

9.2. I soggetti qualificati non possono partecipare a gare e trattative per affidamento di prestazioni, rientranti nel presente Sistema, di importo superiore al valore della classe di importo attribuita aumentato di un quinto.

ARTICOLO 10

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI

10.1. I soggetti possono iscriversi alle classi di importo su indicate se in possesso della attestazione SOA per categoria e classifica adeguata.

ARTICOLO 11

ESAME ED ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

11.1. Ferrovienord provvede alla qualificazione dei soggetti seguendo l'ordine cronologico con cui sono pervenute le relative domande complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo.

11.2. Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni dei loro requisiti fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

11.3. Entro 3 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione, Ferrovienord comunica per iscritto l'esito del procedimento di qualificazione, specificando la/e categoria/e di rotabili e la/e classe/i per cui il soggetto sia risultato qualificato e la data di decorrenza della qualificazione.

11.4. Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa, il procedimento di qualificazione è sospeso, previo avviso all'interessato, sino a quando quest'ultimo non avrà fornito

Documento di proprietà di Ferrovienord S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

quanto richiesto. In tale caso, il predetto termine di tre mesi è da intendere al netto del tempo intercorso tra la richiesta di integrazioni e la ricezione della documentazione integrativa.

11.5. L'omesso riscontro da parte dell'interessato alla richiesta di integrazioni di cui al precedente art. 11.4. entro i termini ivi indicati e comunque entro 2 mesi dal ricevimento della stessa, sarà da intendersi come rinuncia alla domanda di qualificazione.

11.6. L'esito della qualificazione sarà comunicato per iscritto al soggetto richiedente.

ARTICOLO 12
VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE

12.1. La qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della qualificazione stessa ed a condizione che l'operatore mantenga il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 13
SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARA

13.1. In caso di ricorso al presente Sistema, FERROVIENORD invita, senza preventiva pubblicazione del bando, alle gare che verranno indette per gli affidamenti di fornitura di materiale rotabile e relativa manutenzione, tutti i soggetti qualificati alla data della lettera di invito.

13.2. Nella lettera di invito saranno indicate le condizioni e le prescrizioni che i concorrenti dovranno assolvere ai fini dell'ammissione alla gara, compresa la possibilità di presentarsi in forma riunita tra soggetti già provvisti di qualificazione.

ARTICOLO 14
PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E DI ANNULLAMENTO

14.1. FERROVIENORD si riserva la facoltà di sospendere il soggetto qualificato qualora quest'ultimo:

- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Regolamento;

Documento di proprietà di Ferrovienord S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

- abbia avuto una condotta tale da pregiudicare il rapporto con FERROVIENORD (a titolo esemplificativo: gravi ritardi, inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni, ecc.);
- non abbia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 15 e 16;
- abbia in corso un contenzioso con FERROVIENORD e/o con altra società del Gruppo.

I soggetti qualificati sottoposti ad un provvedimento di sospensione non potranno partecipare a procedure di gara indette da FERROVIENORD utilizzando il Sistema.

La sospensione sarà comunicata per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generata e durerà fino a quando tali motivi non saranno rimossi ovvero fino alla data indicata nel provvedimento di sospensione e comunque non oltre la data di naturale scadenza della qualificazione.

Il soggetto potrà richiedere la revoca della sospensione presentando apposita domanda supportata dalla prova dell'intervenuta cessazione delle cause che hanno determinato tale sospensione e della permanenza dei requisiti con le modalità di cui all'art. 16.1.

FERROVIENORD comunicherà l'accoglimento o meno della domanda di revoca della sospensione. La riammissione del soggetto al Sistema decorrerà dalla data di tale comunicazione e sarà valida fino alla naturale scadenza della qualificazione.

14.2. FERROVIENORD procederà all'annullamento della qualificazione qualora il soggetto qualificato:

- abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione o il suo mantenimento;
- abbia reso false dichiarazioni nell'ambito delle procedure di gara indette da FERROVIENORD utilizzando il Sistema;
- abbia fatto ricorso al subappalto senza la preventiva autorizzazione di FERROVIENORD nell'esecuzione di contratto aggiudicato a seguito di procedura di gara indetta da FERROVIENORD utilizzando il Sistema;
- sia stato sottoposto a procedimento di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ha cessato o sospeso le attività;

Documento di proprietà di Ferrovienord S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

- sia incorso nella seconda sospensione dell'efficacia della qualificazione nell'ambito del triennio di validità;
- rinunci espressamente alla qualificazione.

I soggetti sottoposti ad un provvedimento di annullamento della qualificazione non potranno partecipare alle procedure di gara indette da FERROVIENORD utilizzando il Sistema.

L'annullamento della qualificazione è comunicato per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che lo hanno determinato.

Il soggetto, trascorso due anni dalla comunicazione dell'annullamento della qualificazione, potrà presentare una nuova domanda di qualificazione secondo la disciplina contenuta nel Regolamento.

L'annullamento della qualificazione di un soggetto, facente parte di un consorzio, determinerà l'annullamento della qualificazione del consorzio stesso.

ARTICOLO 15
SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI

15.1. I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare a FERROVIENORD qualunque variazione dei requisiti di cui all'art. 6 non oltre trenta giorni dal verificarsi della variazione stessa.

15.2. L'omessa o tardiva segnalazione darà luogo al provvedimento di sospensione della qualificazione di cui al precedente art. 14 nel caso di soggetti già qualificati, ed alla sospensione del procedimento di qualificazione, nel caso di soggetti non ancora qualificati.

ARTICOLO 16
MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE E RINNOVO

16.1. I soggetti qualificati devono presentare a FERROVIENORD, ogni anno successivo a quello di ottenimento o rinnovo della qualificazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/00, attestante la sussistenza di tutti i requisiti previsti nel presente Regolamento.

Documento di proprietà di Ferrovienord S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

16.2. L'omesso invio della dichiarazione darà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 14.

16.3. in un periodo ricompreso tra i nove ed i sei mesi antecedenti la data di cadenza del triennio di validità della qualificazione il soggetto deve presentare apposita domanda di rinnovo della qualificazione stessa, corredandola della documentazione prevista nell'art. 7, adeguatamente aggiornata.

16.4. La domanda di rinnovo pervenuta successivamente alla scadenza della qualificazione sarà considerata come nuova domanda di qualificazione.

16.5. Nel caso in cui il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si concluda positivamente prima della scadenza della qualificazione già posseduta, il soggetto interessato risulterà qualificato per gli ulteriori tre anni decorrenti dalla data di scadenza precedente.

16.6. Nel caso in cui il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si concluda positivamente dopo la data di scadenza della qualificazione già posseduta, il soggetto interessato risulterà non qualificato nel periodo intercorrente tra la data di scadenza della precedente qualificazione e la data della comunicazione di inizio del nuovo periodo triennale di validità.

ARTICOLO 17
ESTENSIONE

17.1. Il soggetto già qualificato o per il quale è in corso il procedimento di qualificazione può chiedere l'estensione della qualificazione ad altra classe, presentando apposita domanda corredata della documentazione prevista per tale classe e/o categoria nel presente Regolamento.

17.2. L'esito positivo del procedimento di estensione verrà comunicato per iscritto. Dalla data di tale comunicazione decorrerà la validità triennale della qualificazione.

ARTICOLO 18
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003

Documento di proprietà di Ferrovienord S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

18.1. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni i dati personali dei soggetti richiedenti la qualificazione, e, ove occorra, delle persone che all'interno degli stessi soggetti ricoprono cariche sociali, saranno trattati da FERROVIENORD quale Titolare del trattamento, ai fini della verifica dei requisiti previsti per la qualificazione e per il mantenimento della medesima ai sensi del presente Regolamento.

Il trattamento dei dati consisterà nella registrazione, nell'elaborazione, nell'aggiornamento e nella conservazione per il periodo necessario alle finalità perseguite, con e senza l'ausilio di mezzi elettronici.

18.2. Alcuni dei dati in questione, tra i quali i dati c.d. "giudiziari" richiesti nell'ambito delle dichiarazioni rese al fine di comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale, sono acquisiti per obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive comunitarie. Il conferimento dei restanti dati è facoltativo, tuttavia costituisce condizione necessaria ai fini della qualificazione al Sistema.

18.3. Il Titolare del trattamento di tali dati è FERROVIENORD S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14.

18.4. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità sopra descritte e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, eventualmente anche tramite soggetti terzi autorizzati dal Titolare e comunque nel rispetto della normativa vigente.

18.5. I dati possono essere comunicati e, ove previsto dalla legge, diffusi, a soggetti pubblici o privati nei limiti strettamente indispensabili per le finalità sopra descritte e nel rispetto delle leggi e dei provvedimenti del Garante.

18.6. In particolare, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nell'ambito dell'applicazione di leggi, regolamenti e direttive comunitarie nel caso in cui tali soggetti terzi comunichino l'utilizzo del presente Sistema, nonché, a società del Gruppo, a società esterne e a professionisti/consulenti, nell'ambito di specifici accordi sottoscritti con FERROVIENORD per le attività di supporto amministrativo e/o legale per le finalità descritte al precedente articolo 17.1.

18.7. In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Documento di proprietà di Ferrovienord S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione